

Prot. n. 171/25
Roma, 21 ottobre 2025

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione On. Paolo Zangrillo

Alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati

Oggetto: Riflessioni e proposte in ordine al disegno di legge n. 2511 – “*Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni*”

Signor Ministro, Onorevoli Deputati,

come Presidente di CIDA – Funzioni Centrali, organizzazione maggiormente rappresentativa della dirigenza e delle alte professionalità delle Funzioni Centrali, aderente a FP CIDA, desidero sottoporre alla Vostra attenzione alcune riflessioni e proposte sul disegno di legge n. 2511, attualmente all’esame della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

Riteniamo che il provvedimento rappresenti un’occasione importante per modernizzare la pubblica amministrazione e rafforzare la cultura della performance, ma solo se sarà in grado di preservare e valorizzare la funzione della dirigenza pubblica, cardine dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Il valore del concorso pubblico e i rischi del suo superamento

CIDA – Funzioni Centrali, Associazione sindacale maggiormente rappresentativa della Dirigenza delle Funzioni Centrali, interviene nel dibattito in corso sulla riforma delle carriere nella Pubblica Amministrazione, esprimendo in particolare preoccupazione per il superamento del concorso pubblico nell’accesso alla dirigenza, che configurerebbe l’ennesima deroga all’articolo 97 della Costituzione.

CIDAFc riconosce il valore del concorso pubblico e del corso-concorso SNA quali strumenti che garantiscono la selezione di dirigenti qualificati, competenti e indipendenti, preservando la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

Pur riconoscendo la necessità di flessibilità in casi specifici, il concorso pubblico deve restare la regola per evitare che l’accesso alla dirigenza sia condizionato da logiche di appartenenza o di fedeltà politica, piuttosto che fondato sul merito e sulla competenza.

L'ordinamento già prevede margini di flessibilità attraverso strumenti come l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, che consentono di coprire esigenze temporanee senza intaccare la natura imparziale della funzione dirigenziale.

CIDAFc si dichiara favorevole a una selezione più aperta ai giovani talenti, alla valorizzazione dell'esperienza maturata e a valutazioni trasparenti delle performance dirigenziali, ma respinge con fermezza ogni soluzione che possa minare l'imparzialità, la stabilità e l'efficienza della Pubblica Amministrazione.

Il ruolo della dirigenza nella garanzia dell'imparzialità amministrativa

La dirigenza è il presidio tecnico e professionale che traduce gli indirizzi della politica in risultati concreti, assicurando continuità, legalità e imparzialità.

Ogni riforma che ne riduca l'autonomia o ne condizioni la stabilità rischia di compromettere la neutralità stessa dell'amministrazione.

L'obiettivo della riforma deve essere, quindi, quello di rafforzare la responsabilità dei dirigenti, non di renderli più vulnerabili alle pressioni esterne o interne.

Di seguito le perplessità e le obiezioni più rilevanti del disegno di legge n. 2511

a) Articolo 3 – Redistribuzione delle economie e percentuali di valutazione. La disposizione che prevede di trasferire ai fondi del personale non dirigente le economie derivanti dalla riduzione delle retribuzioni legate alla performance dei dirigenti appare, oltre che iniqua, tecnicamente non percorribile, in quanto infrange la netta distinzione tra fondi contrattuali delle diverse aree fissata dai CCNL vigenti e introduce un principio di compensazione economica tra categorie diverse, senza alcuna base negoziale. Questa norma, che genererà tensioni interne, esprime anche un pregiudizio ideologico verso la dirigenza pubblica, che invece si intende valorizzare e di cui si vuole premiare il merito.

Se tale logica fosse accettata — e ribadiamo la nostra contrarietà — si dovrebbe allora prevedere la reciprocità: anche i fondi residui del personale di comparto dovrebbero poter essere destinati alla dirigenza, che ne sostiene la responsabilità operativa. Chiediamo pertanto la soppressione della disposizione in questione.

b) Articolo 7 – Ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). La riduzione del ruolo degli OIV, che da organi tecnici indipendenti diventano meri consulenti, rappresenta un arretramento improvviso e inopportuno rispetto ai principi di terzietà e trasparenza introdotti dal decreto legislativo 150/2009. Negli enti pubblici gli OIV sono spesso il vero presidio imparziale, capace di garantire la correttezza metodologica delle valutazioni.

Chiediamo quindi che sia mantenuto il carattere vincolante del loro parere sui sistemi di misurazione e valutazione della performance, almeno per le amministrazioni centrali e locali, e che venga rafforzata la loro autonomia operativa e finanziaria.

c) Articolo 11 – Indipendenza e nomina degli OIV.

Restano irrisolte due criticità:

- la nomina del presidente, che continua a dipendere dall'organo politico-amministrativo;
- i compensi, che restano a carico dell'amministrazione valutata.

Per garantire piena indipendenza sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti proposte:

1. che anche i presidenti degli OIV siano sorteggiati da elenchi accreditati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. che i compensi siano erogati direttamente dal Dipartimento, utilizzando risorse centralizzate.

In tal modo si potrebbe assicurare e garantire una reale terzietà, come avviene nei principali ordinamenti europei.

d) Articoli 12 e 13 – Procedure di accesso e stabilità della dirigenza.

Il nuovo sistema di sviluppo di carriera, che prevede incarichi temporanei di durata quadriennale o quinquennale, introduce una forma di precarietà impropria, incompatibile con la funzione dirigenziale.

Una dirigenza “in prova” per cinque anni non può essere realmente autonoma; al contrario, sarebbe più esposta a condizionamenti e priva della stabilità necessaria per assumere decisioni imparziali.

Più che uno sviluppo di carriera soggetto a valutazioni pluriennali preferiremmo piuttosto un concorso vero e proprio gestito dalla SNA e riservato ai funzionari pubblici con almeno 4 anni di anzianità, così come nella tradizione dell'ENA (École Nationale d'Administration).

Sottolineiamo che per le posizioni di vertice la stabilità dell'incarico deve restare una garanzia istituzionale, non un privilegio.

Segnaliamo altresì come la forte eterogeneità dei meccanismi di reclutamento rischierebbe di generare effetti di segmentazione all'interno della stessa funzione dirigenziale, minandone l'unicità e la percezione di pari dignità professionale. Sarebbe pertanto opportuno prevedere, in una fase di attuazione o revisione della riforma, un monitoraggio degli esiti dei diversi

canali di accesso, al fine di calibrare le percentuali in favore di quello che garantirà, in concreto, i migliori standard di selezione e di performance.

Principi fondamentali da salvaguardare

In conclusione e riassumendo, CIDA – Funzioni Centrali ritiene che la riforma debba poggiare su cinque principi irrinunciabili:

- Autonomia e imparzialità della dirigenza, come garanzia del buon andamento e della continuità amministrativa.
- Separazione tra indirizzo politico e gestione, da preservare contro ogni forma di subordinazione valutativa.
- Trasparenza e oggettività dei processi di valutazione, con ruolo pieno e vincolante degli OIV.
- Equilibrio e reciprocità tra fondi contrattuali, nel rispetto della contrattazione collettiva.
- Stabilità e certezza giuridica dei percorsi di carriera dirigenziale, coerenti con l'articolo 97 della Costituzione.

Il disegno di legge n. 2511 può davvero costituire un passaggio importante nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, ma soltanto se sarà in grado di valorizzare la dirigenza come presidio di competenza, legalità e imparzialità. Viceversa, introdurre elementi di precarietà o di subordinazione rischia di compromettere la capacità dello Stato di garantire servizi di qualità e tutela effettiva dell'interesse generale.

CIDA – Funzioni Centrali auspica che il Ministro e la Commissione vogliano accogliere queste osservazioni e proposte, formulate con spirito di collaborazione e nell'interesse comune di una pubblica amministrazione efficiente, trasparente e credibile.

Con stima,

Stefano Di Leo
Presidente CIDA – Funzioni Centrali

